



ALLEGATO "B" AL N. 60314 DI FASCICOLO

ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "Torino Internazionale" per la promozione della realizzazione del Piano strategico per la promozione di Torino e della sua area metropolitana.

ART. 2 SEDE

L'associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico – P.zza Palazzo di Città, 1.

ART. 3 SCOPI

L'associazione, che non ha fini lucro, si prefigge di promuovere l'attuazione del Piano strategico, svolgendo una costante opera di coordinamento, stimolo, monitoraggio e revisione dello stesso.

Il piano strategico costituisce lo strumento per individuare, promuovere ed attuare – con la collaborazione delle Istituzioni locali e delle forze sociali, economiche e culturali della Città – le azioni necessarie per realizzare la crescita e lo sviluppo di Torino e della sua area metropolitana in ambito europeo e internazionale.

Nell'ambito di tale prospettiva, l'Associazione avrà il compito di stimolare la costante partecipazione dei sottoscrittori del Piano e di far confluire al proprio interno le osservazioni sulle azioni in corso e le eventuali proposte di rettifica del Piano stesso.

L'Associazione dovrà assicurare l'informazione dei cittadini sui contenuti del Piano strategico e sulle sue modalità di sviluppo.

L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte.

ART. 4 SOCI

L'Associazione è costituita dagli Enti e dalle Istituzioni, Organizzazioni economiche, culturali e sociali, pubbliche e private, di rilevante interesse nell'area torinese che sottoscrivono l'atto costitutivo.

Possono entrare a fare parte di diritto dell'Associazione gli altri componenti del Forum per lo sviluppo e gli altri Comuni dell'area del torinese.

L'accoglimento di ulteriori richieste di adesione dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.





ART. 5 RISORSE

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di adesione annuali fissate dall'Assemblea;
- b) dai contributi, dalle elargizioni e dalle donazioni da parte di persone fisiche e di enti pubblici e privati interessati all'attività istituzionale;
- c) dai proventi ottenuti da iniziative promosse dall'Associazione;
- d) da ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che potrà ricevere.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione del primo, che comincerà il giorno dell'atto di costituzione si concluderà il 31 dicembre successivo.

Tutte le riserve sono utilizzate per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

ART. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Comitato di Coordinamento;
- 3) i due Co-Presidenti;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7 ASSEMBLEA – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci-membri dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata e presieduta congiuntamente dai due Co-Presidenti, o, in assenza o impedimento di uno di essi, dall'altro Presidente.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che congiuntamente i Co-Presidenti, o, in assenza o impedimento di uno di essi, l'altro Presidente, lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito agli associati, a mezzo di raccomandata, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto favorevole della metà più uno dei presenti; l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei membri. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e quelle riguardanti le modificazioni dello Statuto dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più dei soci-membri.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato.



ART. 8 ASSEMBLEA – POTERI

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- approva il Piano strategico dell'Associazione;
- delibera sulle linee fondamentali di attività dell'Associazione conformemente agli scopi previsti nello Statuto;
- provvede alla predisposizione degli indirizzi relativi allo sviluppo del Piano strategico;
- provvede all'approvazione del Piano annuale dell'Associazione elaborato dal Comitato di Coordinamento;
- delibera le quote di adesione;
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- nomina i componenti del Comitato di Coordinamento;
- provvede all'eventuale costituzione dei gruppi di lavoro e dei Comitati Tecnico-Scientifici per l'attuazione di obiettivi specifici, necessari per la migliore realizzazione del Piano strategico;
- nomina il Direttore e ne stabilisce poteri ed emolumenti;
- delibera sulle eventuali modifiche statutarie e sull'ammissione di nuovi membri;
- approva il regolamento di funzionamento dell'Associazione.

I membri dell'Assemblea potranno partecipare ai gruppi di lavoro e ai Comitati Tecnico-Scientifici eventualmente costituiti.

ART. 9 COMITATO DI COORDINAMENTO

L'Associazione è coordinata da un Comitato di Coordinamento i cui componenti sono nominati dall'Assemblea che ne definisce il numero, ai sensi dello Statuto.

Sono membri del Comitato:

- i due Co-Presidenti;
- il Vice Presidente;
- i membri designati dall'Assemblea scelti fra i propri componenti.

Il Comitato di Coordinamento dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Comitato spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, occorrenti per il conseguimento dei fini dell'Associazione.

Ad esso spetta il compito di dirigere tutto il processo di pianificazione strategica, creare i gruppi di lavoro all'interno dei Comitati tecnico-scientifici, proporre all'Assemblea l'approvazione delle priorità, dare concreta attuazione alle linee fondamentali indicate dall'Assemblea.

Il Comitato deve, inoltre, trasmettere annualmente agli Enti Promotori il bilancio preventivo accompagnato da una relazione previsionale sull'attività, il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta e, inoltre, una relazione semestrale sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione.

Il Comitato è presieduto dai due Co-Presidenti congiuntamente o, in caso di assenza o impedimento di uno di essi, dall'altro Presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che i due Co-Presidenti congiuntamente o, in caso di assenza o impedimento di uno di essi, l'altro Presidente lo ritengano necessario, o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato designa un Segretario che s'incaricherà di verbalizzare gli atti delle riunioni degli organi e delle decisioni adottate.



ART. 10 CO-PRESIDENTI

Co-Presidenti dell'Associazione sono il Sindaco della Città di Torino ed il Presidente della Provincia di Torino. E' facoltà dei Co-Presidenti delegare in loro vece ed in via permanente un Assessore delle rispettive Giunte, comunale e provinciale.

I Co-Presidenti:

- rappresentano l'Associazione ed hanno la legale rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio, potendo nominare all'uopo procuratori speciali.

Essi, operando con firma congiunta:

- convocano e presiedono le riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento;
- nominano il Vice Presidente;
- curano l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- vigilano affinché siano portati a compimento gli accordi adottati dall'Assemblea e dal Comitato di Coordinamento;
- sottoscrivono, sempre congiuntamente, in nome dell'Associazione i contratti stipulati per il raggiungimento delle sue finalità;
- sovrintendono alla gestione economica ed amministrativa dell'Associazione.

ART. 11 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente ha compiti di garanzia della scientificità della metodologia e dei contenuti della pianificazione strategica. Può essere scelto anche all'esterno dell'Assemblea.

ART. 12 IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato e revocato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti ed ha le seguenti funzioni:

- collabora con i Co-Presidenti ed il Vice Presidente nell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- assicura la gestione economica e amministrativa dell'Associazione;
- partecipa all'elaborazione del programma annuale dell'Associazione e dei programmi di attività;
- assicura il supporto funzionale ai lavori per l'elaborazione del Piano strategico.

Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento con voto consultivo.

Il Direttore potrà avvalersi del supporto di una struttura tecnico-amministrativa di cui dirige e coordina l'attività operativa sotto la soprintendenza dei Co-Presidenti.

ART. 13 COLLEGIO DEI REVISORI DE CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere, mediante apposite relazioni annuali, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da presentare all'Assemblea. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento.



ART. 14 RECESSO

La qualità di associato si perde per recesso o per esclusione.

Ciascun membro può recedere all'Associazione comunicandolo per iscritto ai Co-Presidenti che ne prendono atto.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti qualora siano accertate persistenti violazioni da parte dell'associato agli obblighi statutari o altri comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione.

I soci receduti o esclusi sono obbligati a pagare il contributo dell'anno in corso e cessano con effetto al 31 dicembre dello stesso anno.

ART. 15 DURATA – SCIoglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e cessa la propria attività al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita. Lo scioglimento, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire quando sia deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi degli associati. Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea decide sulla destinazione del patrimonio residuo che sarà devoluto per scopi analoghi a quelli dell'Associazione e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile.

ART. 16 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, 13 maggio 2002.

F.ti: Sergio CHIAMPARINO
ANTONIO MARIA MAROCCO Notaio